C.E. System Web

CONSULENTI D'IMPRESA DAL 1964

Via Cumbo Borgia, 8 - 98057 Milazzo (ME)
P.IVA 02112730839

Circolare settimanale di aggiornamento e supporto professionale

*Numero **44 del 19 novembre 2024***

Focus settimanale:

- **Ravvedimento dichiarazione di successione meno caro dallo scorso settembre**
- **La riapertura dei termini del concordato preventivo biennale**
- **Scambi con San Marino – le modalità di fatturazione – prima parte**
- **Gli acconti INPS 2024**
- **Gli interpelli dell'Agenzia delle Entrate dei mesi di settembre e ottobre 2024**

Commercialisti, revisori contabili e difensori tributari:

Dott. Saverio Gitto

Dott.ssa Beatrice Gitto

Dott.ssa Giosy Gitto

Flash di stampa 3

L'Agenzia interpreta 6

Il Giudice ha sentenziato 8

In breve 10

Ravvedimento dichiarazione di successione meno caro dallo scorso settembre 10

La riapertura dei termini del concordato preventivo biennale 12

L'Approfondimento 13

Scambi con San Marino – le modalità di fatturazione – prima parte 13

L'Approfondimento 22

Gli acconti INPS 2024 22

L'Approfondimento 29

Gli interpelli dell'Agenzia delle Entrate dei mesi di settembre e ottobre 2024 29

Flash di stampa

Auto aziendali in uso promiscuo	IL SOLE 24 ORE 11.11.2024	Il testo del D.d.l. di Bilancio 2025 ha stabilito che per i veicoli di nuova immatricolazione concessi in uso promiscuo a partire dall'1.01.2025, i coefficienti applicabili per il calcolo del fringe benefit vengano rimodulati a favore dei veicoli elettrici.
Gestione delle carte di credito/debito per le trasferte	IL SOLE 24 ORE 11.11.2024	Per poter sostenere le spese di trasferta, i lavoratori dovranno dotarsi di una carta di credito personale, anche del tipo ricaricabile, o di carte di credito aziendali.
Rinvii pregiudiziali alla Cassazione	IL SOLE 24 ORE 11.11.2024	Il nuovo articolo 363-bis, applicabile ai procedimenti di merito pendenti al 1.1.2023, consente al giudice di disporre il rinvio pregiudiziale degli atti alla Corte di cassazione per la risoluzione di una questione esclusivamente di diritto, a certe condizioni.
Concordato riaperto al 12.12.2024	IL SOLE 24 ORE 12.11.2024	Il D.L. di riapertura al 12.12.2024 del concordato preventivo biennale, atteso nel Consiglio dei Ministri del 12.11.2024, è rivolto esclusivamente ai soli contribuenti che hanno già inviato la dichiarazione dei redditi entro il 31.10.2024.
Split payment	ITALIA OGGI 11.11.2024	Il meccanismo dello split payment dell'Iva è ormai al penultimo anno di vita. Dal 1.07.2025 saranno estromesse le società quotate mentre agli altri soggetti che ne sono destinatari continuerà ad applicarsi fino al 30.06.2026, quando scadrà l'autorizzazione rilasciata dal Consiglio dell'Ue, come da decisione 2023/1552 del 25.07.2023.
Riapertura del concordato preventivo biennale	IL SOLE 24 ORE 13.11.2024	Il Consiglio dei Ministri ha approvato il decreto che riapre i termini per aderire al concordato preventivo.
Verifica dei debiti scaduti	ITALIA OGGI 13.11.2024	La versione vigente della norma che disciplina i requisiti di accesso al

		concordato preventivo biennale stabilisce che entro il 31.10.2024 debbano essere estinti o ridotti sotto la soglia di 5.000 euro eventuali debiti fiscali e contributivi "scaduti" entro il 31.12.2023.
Conteggio del Sal	IL SOLE 24 ORE 13.11.2024	La risposta del Ministero dell'Economia a un'interrogazione in Commissione Finanze alla Camera ha confermato che nel conteggio dei Sal, collegati alla cessione del credito, si considerano solo i lavori realizzati e non le semplici forniture.
Ipotesi rinvio e rateizzazione acconto novembre	IL SOLE 24 ORE 14.11.2024	Durante il question time alla Camera, il Ministro dell'Economia ha affermato che il secondo acconto dovuto al 30 novembre potrebbe essere prorogato al 16.01.2025 o rateizzato in 5 quote mensili.
Effetti dell'adesione tardiva al CPB	IL SOLE 24 ORE 14.11.2024	Il nuovo art. 7-ter, c. 2 D.L. 113/2024 prevede che l'adesione tardiva al concordato preventivo biennale si intende come se fosse avvenuta entro il termine originario del 31 ottobre.
Ravvedimento speciale entro il 31.03.2025	ITALIA OGGI 14.11.2024	I contribuenti Isa che hanno aderito al concordato preventivo biennale possono decidere quali annualità beneficeranno del ravvedimento speciale e, quindi, saranno protetti da eventuali accertamenti induttivi e rettifiche entro il 31.03.2025.
Donazione di quote società di persone	IL SOLE 24 ORE 14.11.2024	Il Consiglio nazionale del Notariato, nello Studio n.100-2024/T, ha chiarito che donazioni, patti di famiglia e successioni ereditarie sono esenti da imposte di donazione e successione nel caso riguardino quote di controllo di società di capitali aventi per oggetto l'attività di holding (sia "mista" che "pura") e di mero godimento mobiliare o immobiliare, oppure quote di qualunque entità in qualsiasi società di persone.
Rateizzazione dell'acconto di novembre	ITALIA OGGI 15.11.2024	È possibile rateizzare anche il 2° acconto di novembre per il periodo d'imposta 2024: questo è quanto emerge da una risposta in

		question time presentato alla Camera il 13.11.2024.
Recupero Ici non versata enti non commerciali	ITALIA OGGI 15.11.2024	L'art. 16-bis D.L. 131/2024 stabilisce le modalità in base alla quale gli Enc dovranno restituire l'Ici non versata a fronte dell'esenzione vigente nel periodo 2006-2011. La norma riguarda solamente gli enti che negli anni 2012 o 2013 hanno dichiarato o versato più di 50.000 euro in applicazione delle regole Imu/Tasi.
Ravvedimento speciale e calcolo imposte sostitutive	IL SOLE 24 ORE 16.11.2024	I soggetti che aderiranno al concordato biennale e quelli che lo faranno entro il 12.12.2024 (’art. 1 D.L. 167/2024) hanno la possibilità di aderire anche al ravvedimento prevista dall’art. 2-quater D.L. 113/2024.
Riapertura termini concordato preventivo biennale	ITALIA OGGI 16.11.2024	La riapertura dei termini per aderire al concordato non ha effetti sul versamento in quanto solo il pagamento degli acconti entro la scadenza ordinaria permette di evitare il pagamento di sanzioni e interessi su versamenti effettuati tardivamente.
Diniego della richiesta di autotutela	IL SOLE 24 ORE 17.11.2024	Il ricorso contro il diniego dell’istanza in autotutela può essere proposto entro 60 giorni dal diniego.

L'Agenzia interpreta

Autotutela obbligatoria	CIRCOLARE 21/E/2024	L'Agenzia delle Entrate, con la circolare, ha affermato che dopo il D.Lgs. 219/2023, tra i motivi per invocare l'esercizio dell'autotutela obbligatoria vi sono: • evidente errore logico; • doppia imposizione; • sussistenza dei requisiti per fruire di deduzioni, detrazioni o regimi agevolativi, precedentemente negati.
Codici tributo versamento Ecotassa	RISOLUZIONE N. 53/E/2024	L'Agenzia delle Entrate, con la risoluzione, ha istituito i codici tributo per il versamento, tramite il modello F24 Elide, delle somme dovute a seguito delle attività di controllo sull'imposta per l'acquisto e l'immatricolazione dei veicoli con emissioni di biossido di carbonio oltre soglia.
Ravvedimento speciale	RISOLUZIONE N. 50/E/2024 PROVVEDIMENTO N. 403886/2024	L'Agenzia delle Entrate, con la risoluzione, ha istituito, in seguito alla possibilità di esercitare il ravvedimento speciale, i codici tributo che permettono di sanare le annualità che vanno dal 2018 al 2022. Con il provvedimento, ha invece escluso dal ravvedimento speciale i soggetti che nel 2023 avevano aderito al regime forfettario, pur avendo aderito al concordato preventivo, anche se i corrispondenti modelli Isa negli anni 2018-2022 erano stati compilati.
Comunicazione integrativa bonus Zes unica	PROVVEDIMENTO N. 406943/2024	L'Agenzia delle Entrate, con il provvedimento, ha aggiornato il modello per la comunicazione integrativa del credito d'imposta per le imprese che investono nella Zes unica del Mezzogiorno.
Sisma-bonus acquisti	RISOLUZIONE N. 14/E/2024	L'Agenzia delle Entrate, con la risoluzione, ha ribadito che l'acquisto di un immobile antisismico dà diritto alla relativa detrazione fiscale per sisma-bonus, nonostante lo stesso risulta incompleto, a condizione

		però che siano state ultimate almeno le opere strutturali.
Industria 4.0	INTERPELLO N. 221 DEL 12.11.2024	L'Agenzia delle Entrate, con la risposta, ha precisato che il soggetto che acquista un macchinario dopo averlo utilizzato in forza di un contratto di comodato, che già prevedeva un obbligo di acquisto per il comodatario non può accedere al credito d'imposta per beni strumentali 4.0.
Sopravvenienze attive	INTERPELLO N. 222 DEL 13.11.2024	L'Agenzia delle Entrate, con la risposta, ha affermato che non sono tassabili le sopravvenienze attive derivanti dagli accordi che imprese in crisi concludono con i loro creditori, in esecuzione di un piano attestato di risanamento (art. 56 del Codice della crisi) pubblicato nel Registro delle Imprese.
Codici tributo bonus di Natale	RISOLUZIONE N. 54/E/2024	L'Agenzia delle Entrate, con la risoluzione, ha stabilito i codici tributo da utilizzare nei modelli F24 per compensare i 100 euro erogati dai sostituti di imposta nella tredicesima ai lavoratori dipendenti. Codice "1703" e codice "174E" per gli enti pubblici.
Crediti fiscali nelle operazioni straordinarie	PRINCIPIO DI DIRITTO N. 4/2024	L'Agenzia delle Entrate, con il principio di diritto, ha chiarito che per formalizzare il passaggio tra società di crediti fiscali legati a lavori di ristrutturazione, al momento della conclusione di un'operazione straordinaria, non deve essere inviata all'Agenzia delle Entrate nessuna comunicazione preventiva.
Istanza di autotutela e sospensione dell'atto.	CIRCOLARE N. 21/E/2024	L'Agenzia delle Entrate, con la circolare, ha specificato le modalità di presentazione della richiesta di autotutela, che deve essere indirizzata all'ufficio che ha emesso l'atto di cui si chiede l'annullamento. Un altro punto affrontato al paragrafo 3.2 riguarda il fatto che il potere di sospensione, esercitabile anche nel caso di autotutela obbligatoria, si intende esercitato in quello di disporre l'annullamento.

Il Giudice ha sentenziato

Sospensione dei termini per Covid	C.G.T. DI PRIMO GRADO DI TRENTO N. 190/2024	La Corte di giustizia tributaria di primo grado di Trento, ha stabilito che la sospensione dei termini per l'accertamento che scadevano durante il periodo emergenziale per Covid, trovano applicazione solo per gli atti con scadenza al 31.12.2020 e non per quelli decorrenti in tale data. La proroga dei termini, quindi, vale solo per l'anno colpito dall'evento eccezionale.
Responsabilità solidale per l'Iva non versata	C.G.T. DI SECONDO GRADO DELLA LOMBARDIA N. 1230/2024	La Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia, ha stabilito che se il cessionario è responsabile in solido del versamento dell'Iva omessa del cedente, non si applicano anche le sanzioni, a meno che non vi sia un'espressa previsione normativa in tal senso.
Omesso versamento Iva	CORTE DI CASSAZIONE N. 41238/2024	La Cassazione, con la sentenza, ha annullato la condanna di un imprenditore accusato di non avere versato l'Iva per l'anno d'imposta 2016, applicando la causa di non punibilità del nuovo art. 13, D.Lgs. 74/2000, come modificato dal D.Lgs. 14.06.2024, n. 87 di riforma del diritto penale tributario.
Notifica per irreperibilità del destinatario	CORTE DI CASSAZIONE N. 27699/2024	La Cassazione, con la sentenza, non ritiene legittima la notifica di una cartella esattoriale se l'ufficiale giudiziario non ha svolto e documentato le ricerche necessarie.
Riduzione Imu per immobile inagibile	C.G.T. DI SECONDO GRADO DELLA LOMBARDIA N. 2804/2024	La Corte di giustizia di secondo grado della Lombardia, ha stabilito che il contribuente deve fornire delle prove idonee per avere diritto alla riduzione della base imponibile dell'imposta municipale relativamente all'immobile dichiarato inagibile.

Consulenza per strategia difensiva	CORTE DI CASSAZIONE N. 27575/2024	La Cassazione, con l'ordinanza, ha sancito che se lo studio tributario ha dovuto esaminare tutta la posizione della società cliente nei confronti dell'amministrazione finanziaria per valutare la condotta più opportuna da assumere dopo l'accertamento notificato alla compagine, va compensato in modo proporzionale per la complessa elaborazione svolta.
Infortuni mortali	CORTE DI CASSAZIONE N. 40682/2024	La Cassazione penale, con la sentenza, ha sancito che in caso della morte di un operaio avvenuto per una violazione delle norme antiinfortunistiche, il Consiglio di amministrazione deve essere ritenuto responsabile.
Imu indeducibile	CORTE COSTITUZIONALE N. 171/2024	La Corte Costituzionale, con la sentenza e ribadendo quanto espresso nella sentenza n. 21/2024, ha riconfermato la non deducibilità dall'imponibile Irap dell'Imu sugli immobili strumentali.
Sequestro preventivo	CORTE DI CASSAZIONE N. 41798/2024	La Cassazione penale, con la sentenza, ha sancito che non è possibile disporre il sequestro preventivo a carico di una banca per i crediti d'imposta derivanti dal bonus facciate.
Assoluzione penale	CORTE DI CASSAZIONE N. 25042/2024	La Cassazione, con la sentenza, ha affermato che la sentenza penale definitiva di assoluzione, con la motivazione che il fatto non costituisce reato, non fa scattare alcun automatismo, favorevole al contribuente, nel procedimento tributario riguardante i medesimi fatti.
Inesistente la notifica da Pec fuori del registro pubblico	C.G.T. DI MILANO N. 4405/2024	La Corte di giustizia tributaria di Milano, ha stabilito che le notifiche a mezzo Pec delle cartelle da indirizzi diversi da quelli risultanti da un pubblico registro, sono giuridicamente inesistenti. La Cassazione, su questo argomento, si è espressa in modo contrario.

In breve

Ravvedimento dichiarazione di successione meno caro dallo scorso settembre

Per le successioni che si apriranno dal prossimo 1° gennaio 2025 (art. 9 comma 3 del DLgs. 18 settembre 2024 n. 139), ai sensi dell'art. 37 comma 1 del DLgs. 346/90, l'imposta sulle successioni sarà autoliquidata dal contribuente.

Quanto sopra indicato va visto insieme alle modifiche del DLgs. 87/2024 rilevanti ai fini in esame che trovano applicazione per le violazioni commesse dallo scorso 1° settembre 2024. Precisamente:

- l'omessa dichiarazione viene ad essere sanzionata in misura fissa del 120% (e non più dal 120% al 240%) *ex* art. 50 del DLgs. 346/90;
- la tardiva dichiarazione con ritardo contenuto nei 30 giorni, viene a essere sanzionata al 45% (e non più dal 60% al 120%) *ex* art. 50 del DLgs. 346/90;
- l'infedele dichiarazione viene, anch'essa, ad essere sanzionata in misura fissa dell'80% (e non più dal 100% al 200%) *ex* art. 51 del DLgs. 346/90.

Si rileva che, anche prima del DLgs. 139/2024, i tributi collegati alla dichiarazione di successione, laddove questa comprenda diritti reali immobiliari vanno pagati in autoliquidazione entro il termine di presentazione della dichiarazione stessa.

In merito ai tributi sopra citati, l'omesso/tardivo versamento è sanzionabile ex art. 13 del DLgs. 471/97, in misura pari al 25% o al 12,5% se il ritardo non supera i 90 giorni (o, nel sistema *ante* DLgs. 87/2024, in misura pari al 30% o al 15%).

Se si intende fruire del ravvedimento, non ci sono particolari problemi per i tributi collegati alla dichiarazione di successione: basta pagarli unitamente alle sanzioni ridotte e agli interessi legali (per i codici tributo e la compilazione del modello F24 vedasi la ris. Agenzia delle Entrate 25 marzo 2016 n. 16).

Le sanzioni ridotte da ravvedimento e gli interessi legali vanno indicati nella sezione VI quadro EF del modello di dichiarazione di successione. In merito alla dichiarazione di successione, occorre anche presentare o ripresentare la dichiarazione.

L'art. 13 comma 2-*ter* del DLgs. 472/97, introdotto dal DLgs. 87/2024, prevede: "La riduzione della sanzione è, in ogni caso, esclusa nel caso di presentazione della dichiarazione con un ritardo superiore a novanta giorni". Tale definizione potrebbe superare la prassi in base alla quale ove, come nel tributo successorio, non esista una previsione che consideri omessa la dichiarazione presentata oltre 90 giorni, il ravvedimento potrebbe avvenire anche oltre il sopra citato termine

superando così la preclusione dell'art. 13 comma 1 lett. c) del DLgs. 472/97 (C.M. n. 180/1998, art. 13).

Rispetto a quanto sopra esposto occorre interpretare sistematicamente le modifiche apportate sia dal DLgs. 87/2024 sia dal DLgs. 139/2024. Infatti:

- per le dichiarazioni che avrebbero dovuto essere presentate dal 1° settembre 2024 in poi, il ravvedimento sulla tardiva dichiarazione potrà essere soggetto allo sbarramento temporale dei 90 giorni;
- l'imposta di successione andrà autoliquidata per le successioni che si apriranno dal prossimo 1° gennaio 2025, mentre per le successioni apertesi sino al 31 dicembre 2024 continuerà ad esserci la liquidazione d'ufficio (il contribuente dovrà "chiedere" il ravvedimento *ex* art. 13 comma 3 del DLgs. 472/97 e riceverà apposito avviso di liquidazione, richiesta che può ritenersi implicita nella presentazione o nella ripresentazione della dichiarazione di successione);
- per i tributi indiretti collegati alla dichiarazione di successione che comprende diritti reali immobiliari, c'è comunque l'autoliquidazione ma per le violazioni commesse dal 1° settembre 2024 occorre tenere conto della nuova entità delle sanzioni, anche per le violazioni di dichiarazione omessa/infedele.

L'imposta di successione può e potrà essere oggetto di ravvedimento se si tratta di dichiarazione infedele (con liquidazione d'ufficio o autoliquidazione a seconda della normativa applicabile), mentre per la dichiarazione omessa occorre verificare se, secondo la prassi, dopo il DLgs. 87/2024 continua a sussistere il limite temporale dei 90 giorni. Per ora non sono stati diramati chiarimenti specifici.

La riapertura dei termini del concordato preventivo biennale

Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale n. 267 del 14.11.2024 del D.L. 14 novembre 2024, n. 167, è stata ufficializzata la "riapertura dei termini" di adesione al concordato preventivo al 12 dicembre.

La riapertura dei termini si rivolge esclusivamente ai *"soggetti che applicano gli indici di affidabilità fiscale (ISA)"*. Per i forfetari, considerando che il concordato è introdotto in via sperimentale solo per il 2024, il termine ultimo entro cui aderire rimane fermo al 31 ottobre.

La proroga del termine si applica quindi solo ai soggetti ISA *"che hanno presentato la dichiarazione dei redditi entro il termine del 31 ottobre 2024 e, pur avendone i requisiti, non hanno aderito"*. I contribuenti che hanno omesso la presentazione entro tale termine oppure l'hanno presentata dopo, non beneficiano quindi della riapertura.

È stato inoltre precisato che *"l'adesione sarà possibile a condizione che nella dichiarazione integrativa non siano indicati un minore imponibile, un minore debito d'imposta o un maggiore credito rispetto a quelli riportati nella dichiarazione presentata entro il 31 ottobre".* In sostanza, non è possibile aderire al concordato se si presenta una dichiarazione integrativa a favore mentre in presenza di una dichiarazione integrativa a sfavore o di una semplice modifica del quadro P, l'adesione è consentita. Tale condizione però è subordinata al fatto di aver presentato la dichiarazione con la quale si accede al CPB entro il 12 dicembre. Dopo l'adesione, si potrebbe decadere dal concordato se viene presentata una dichiarazione dei redditi integrativa con una diversa quantificazione dei redditi o con un diverso valore della produzione netta rispetto a quelli contenuti nella dichiarazione presentata in sede di proposta, se lo scostamento supera il 30%. Per concludere, nel recente comunicato stampa del Consiglio dei Ministri è stato inoltre chiarito che, ai fini del regime di ravvedimento di cui all'art. 2-quater del DL 113/2024, *"l'adesione al concordato preventivo biennale si intende avvenuta entro il 31 ottobre 2024".* Per questo motivo, i soggetti ISA che beneficiano della riapertura dei termini per la presentazione del concordato avranno la possibilità di accedere anche al regime del ravvedimento.

L'Approfondimento

Scambi con San Marino – le modalità di fatturazione – prima parte

PREMESSA

Come noto, il DM del 21.6.2021 ha reso obbligatoria, a partire dal 1.7.2022, la fatturazione elettronica per gli scambi di beni e servizi con la Repubblica di San Marino.

Di seguito l'esame delle nuove regole in vigore.

L'AMBITO DI APPLICAZIONE

A norma dell'art. 1 del DM del 21.6.2021 le cessioni effettuate tramite trasporto/consegna dei beni nel territorio della Repubblica di San Marino e i servizi connessi, resi da soggetti passivi IVA, residenti, stabiliti o identificati in Italia, nei confronti di operatori economici che hanno comunicato il numero di identificazione attribuitogli dalla Repubblica di San Marino, non sono imponibili ai sensi degli artt. 8 e 9 del DPR n. 633/1972, secondo quanto previsto dal citato decreto.

Come precisato dal secondo comma dell'art. 1 segnaliamo, inoltre, che deve considerarsi assimilato alle cessioni di cui sopra l'invio di beni nel territorio della Repubblica di San Marino, mediante trasporto o spedizione a cura del soggetto passivo nel territorio dello Stato o da terzi per suo conto.

Tuttavia, la norma precisa che l'assimilazione non opera per i beni inviati nella Repubblica di San Marino:

- per lo svolgimento di perizie o di operazioni di perfezionamento o di manipolazioni usuali intese a garantirne la conservazione oppure a migliorarne la presentazione o la qualità commerciale o a prepararne la distribuzione o la rivendita, quando i beni sono successivamente trasportati o spediti al committente;
- per essere temporaneamente utilizzati per l'esecuzione di prestazioni.

Sempre al secondo comma viene anche specificato che le eccezioni richiamate operano solo se:

- le operazioni vengono annotate in un registro predisposto ad hoc, da tenere e conservare secondo quanto stabilito dall'art. 39 del DPR n. 633/1972[1];
- la causale dell'operazione è riportata nel documento di trasporto.

Ai successivi commi 3 e 4 dell'art. 1 del Decreto in esame viene, poi, ulteriormente disposto che:

- l'introduzione in Italia di beni provenienti dalla Repubblica di San Marino obbliga ad applicare l'IVA, secondo quanto previsto dall'art. 71 del DPR n. 633/1972[2] e dal D.M. 21 giugno 2021 (comma 3); tuttavia

---

[1] **L'art. 39 del DPR n. 633/1972 afferma che: "I registri previsti dal presente decreto, compresi i bollettari di cui all'art- 32, devono essere tenuti a norma dell'art. 2219 del Codice civile e numerati progressivamente in ogni pagina, in esenzione dall'imposta di bollo. È ammesso l'impiego di schedari a fogli mobili o tabulati di macchine elettrocontabili secondo modalità previamente approvate dall'Amministrazione finanziaria su richiesta del contribuente.**
I contribuenti hanno facoltà di sottoporre alla numerazione e alla bollatura un solo registro destinato a tutte le annotazioni prescritte dagli artt. 23, 24 e 25, a condizione che nei registri previsti da tali articoli siano indicati, per ogni singola annotazione, i numeri della pagina e della riga della corrispondente annotazione nell'unico registro numerato e bollato.
I registri, i bollettari, gli schedari e i tabulati, nonché le fatture, le bollette doganali e gli altri documenti previsti dal presente decreto devono essere conservati a norma dell'art. 22 del DPR n. 600/1973. Le fatture elettroniche sono conservate in modalità elettronica, in conformità alle disposizioni del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze adottato ai sensi dell'articolo 21, comma 5, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. Le fatture create in formato elettronico e quelle cartacee possono essere conservate elettronicamente. Il luogo di conservazione elettronica delle stesse, nonché dei registri e degli altri documenti previsti dal presente decreto e da altre disposizioni, può essere situato in un altro Stato, a condizione che con lo stesso esista uno strumento giuridico che disciplini la reciproca assistenza. Il soggetto passivo stabilito nel territorio dello Stato assicura, per finalità di controllo, l'accesso automatizzato all'archivio e che tutti i documenti ed i dati in esso contenuti, compresi quelli che garantiscono l'autenticità e l'integrità delle fatture di cui all'art. 21, comma 3, siano stampabili e trasferibili su altro supporto informatico.
I soggetti passivi che facilitano le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate nei confronti di cessionari o di committenti non soggetti passivi d'imposta tramite l'uso di una interfaccia elettronica, quale un mercato virtuale, una piattaforma, un portale o mezzi analoghi, conservano per un periodo di dieci anni, a partire dal 31 dicembre dell'anno in cui l'operazione è stata effettuata, la documentazione di cui all'art- 54-quater del regolamento di esecuzione (UE) n. 282/2011 del Consiglio, del 15 marzo 2011, relativa a tali cessioni o prestazioni. La documentazione è fornita per via elettronica, su richiesta, all'Amministrazione finanziaria e alle autorità fiscali degli Stati membri dell'Unione europea nei quali le operazioni si considerano effettuate".

[2] **L'art. 71 del DPR n. 633/1972 prevede che: "Le disposizioni degli artt. 8 e 9 si applicano alle cessioni eseguite mediante trasporto o consegna dei beni nel territorio dello Stato della Città del Vaticano, comprese le aree in cui hanno sede le istituzioni e gli uffici richiamati nella convenzione doganale italo-vaticana del 30 giugno 1930 e in quello della Repubblica di San Marino, ed ai servizi connessi, secondo modalità da stabilire preventivamente con decreti del Ministro per le finanze in base ad accordi con i detti Stati.**
Per l'introduzione nel territorio dello Stato di beni provenienti dallo Stato della Città del Vaticano, comprese le aree di cui al primo comma, e dalla Repubblica di San Marino i contribuenti dai quali o per conto dei quali ne è effettuata l'introduzione nel territorio dello Stato sono tenuti al pagamento dell'imposta sul valore aggiunto a norma del secondo comma dell'art. 17.
Per i beni di provenienza estera destinati alla Repubblica di San Marino, l'imposta sul valore aggiunti sarà assunta in deposito dalla dogana e rimborsata al detto Stato successivamente alla introduzione dei beni stessi nel suo territorio, secondo modalità da stabilire con il decreto previsto dal primo comma".

- non è soggetta ad IVA l'introduzione In Italia di beni:
  - ✓ oggetto di perizie o di operazioni di perfezionamento o di manipolazioni usuali intese a garantirne la conservazione oppure a migliorarne la presentazione o la qualità commerciale o a prepararne la distribuzione o la rivendita, se i beni sono successivamente trasportati o spediti al committente, operatore economico, nella Repubblica di San Marino;
  - ✓ temporaneamente utilizzati per l'esecuzione di prestazioni (comma 4).

Segnaliamo, infine, che specularmente a quanto previsto per i beni inviati nella Repubblica di San Marino, le eccezioni riguardanti i beni introdotti in Italia sono da considerarsi operative solo se:

- le operazioni vengono annotate in un registro ad hoc da tenere e conservare ai sensi dell'art. 39 del DPR n. 633/1972;
- la causale dell'operazione viene indicata nel documento di trasporto.

IL MOMENTO DI EFFETTUAZIONE DELL'OPERAZIONE

Il comma 5 dell'art. 1 del DM 21.6.2021 stabilisce che le operazioni individuate nei precedenti commi devono intendersi effettuate al momento del trasporto o della spedizione, al cessionario o a terzi per suo conto, dal territorio dello Stato o dal territorio della Repubblica di San Marino.

Ad ogni modo, se gli effetti traslativi o costitutivi si realizzano successivamente alla consegna o spedizione, le operazioni devono intendersi effettuate nel momento in cui si producono detti effetti e, comunque, dopo il decorso di un anno dalla consegna/spedizione.

Analogamente, in presenza di beni trasferiti in dipendenza di contratti estimatori e simili, l'operazione deve considerarsi effettuata:

- all'atto della loro rivendita a terzi; ovvero
- alla scadenza del termine pattuito dalle parti e in ogni caso dopo il decorso di un anno dalla consegna o spedizione se i beni non sono, invece, restituiti anteriormente.

Lo sesso comma 5 precisa, inoltre, che quanto previsto dal secondo e dal terzo periodo, ovvero ciò che concerne gli effetti traslativi differiti e i beni trasferiti in dipendenza di contratti estimatori e simili, opera solo se le operazioni sono annotate nell'apposito registro da tenere

e conservare a norma dell'art. 39 del Decreto IVA e se la relativa causale è indicata nel documento di trasporto.

Al sesto comma la norma specifica, infine, che se, anteriormente all'inizio del trasporto/spedizione o indipendentemente da tale evento, viene emessa una fattura, ovvero viene pagato in tutto o in parte il corrispettivo, l'operazione deve intendersi effettuata:

- limitatamente all'importo fatturato o pagato;
- alla data della fattura o a quella del pagamento.

LE CESSIONI DI BENI VERSO LA REPUBBLICA DI SAN MARINO

L'art. 3 del DM 21.6.2021 dispone che le fatture elettroniche riguardanti le cessioni di beni trasportati/spediti nella Repubblica di San Marino, emesse da soggetti passivi IVA residenti, stabiliti o identificati In Italia, nei confronti di operatori economici che hanno comunicato il numero di identificazione attribuitogli dalla Repubblica di San Marino devono:

- riportare il numero identificativo del cessionario sanmarinese;
- essere trasmesse dal SdI[3] all'ufficio tributario di San Marino, che dopo aver certificato il regolare assolvimento dell'IVA sull'importazione:
  - ✓ convalida la regolarità della fattura;
  - ✓ comunica l'esito del controllo al competente ufficio dell'Agenzia delle Entrate attraverso un apposito canale telematico.

Dal canto suo l'operatore economico italiano può visualizzare telematicamente l'esito del controllo effettuato dall'ufficio tributario della Repubblica di San Marino attraverso un canale telematico messo a disposizione dall'Agenzia delle Entrate.

Segnaliamo, infine, che, se nei quattro mesi successivi all'emissione della fattura, l'ufficio tributario di San Marino non convalida la regolarità della stessa, il soggetto passivo italiano deve emettere, nei trenta giorni successivi, nota di variazione, ai sensi dell'art. 26, comma 1, del DPR n. 633/1972[4], senza il pagamento di sanzioni e interessi.

---

[3] **Acronimo di Sistema di Interscambio.**

[4] **L'art. 26, comma 1 del DPR n. 633/1972 sancisce che: "Le disposizioni degli articoli 21 e seguenti devono essere osservate, in relazione al maggiore ammontare, tutte le volte che successivamente all' emissione della fattura o alla registrazione di cui agli artt. 23 e 24 l'ammontare imponibile di un'operazione o quello della relativa imposta viene ad aumentare per qualsiasi motivo, compresa la rettifica di inesattezze della fatturazione o della registrazione".**

L'EMISSIONE DELLA FATTURA CARTACEA

Come previsto dall'art. 4 del DM del 21.6.2021 i soggetti passivi residenti, stabiliti o identificati nel territorio dello Stato, che non sono obbligati ad emettere fattura elettronica per le cessioni di beni spediti/trasportati nella Repubblica di San Marino, possono alternativamente predisporre la fattura in formato analogico (cartaceo).

Ebbene, in una ipotesi del genere:

- la fattura deve essere prodotta in tre esemplari, di cui due devono essere consegnati al cessionario;
- se entro i quattro mesi successivi il cessionario non invia l'esemplare della fattura cartacea, vidimata dall'ufficio tributario di San Marino, all'operatore italiano, quest'ultimo deve:
  - ✓ darne comunicazione allo stesso ufficio tributario di San Marino e per conoscenza al competente ufficio dell'Agenzia delle Entrate; e
  - ✓ se entro trenta giorni da questa comunicazione non riceve l'esemplare della fattura vidimata, questi deve emettere nota di variazione, ai sensi dell'art. 26, comma 1, del DPR n. 633,1972, senza il pagamento di sanzioni e interessi.

Rammendiamo, inoltre, che come stabilito dall'art. 12 del DL n. 34/2019[5] i soggetti non stabiliti in Italia, ma identificati ai fini IVA nel nostro Paese:

- devono emettere per le cessioni di beni effettuate nell'ambito dei rapporti di scambio tra Italia e Repubblica di San Marino, ex art. 71 del DPR n. 633/1972, la fattura, e nel caso la relativa nota di variazione, in formato elettronico utilizzando il SdI;
- non devono, in deroga a quanto precede, emettere la fattura in formato elettronico per le ipotesi escluse da disposizioni di legge.

Sempre in argomento riportiamo anche quanto precisato dall'Amministrazione Finanziaria con la risposta a interpello n. 557/E/2022. Documento di prassi, in cui l'Ufficio partendo dagli

[5] **L'art. 12 del DL n. 34/2029 afferma che: "Gli adempimenti relativi ai rapporti di scambio con la Repubblica di San Marino, previsti dal decreto del Ministro delle Finanze 24 dicembre 1993, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 305 del 30 dicembre 1993, sono eseguiti in via elettronica secondo modalità stabilite con decreto del ministro dell'Economia e delle Finanze in conformità ad accordi con detto Stato. Sono fatti salvi gli esoneri dall'obbligo generalizzato di fatturazione elettronica previsti da specifiche disposizioni di legge. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono emanate le regole tecniche necessarie per l'attuazione del presente articolo".**

assunti richiamati ha chiarito che per le cessioni effettuate da un soggetto identificato ai fini IVA in Italia, ma non stabilito e non residente nel nostro Paese, nei confronti di un soggetto residente nella Repubblica di San Marino, non sussiste l'obbligo di emissione della fattura in formato elettronico, perché tale modalità non è prevista come obbligatoria dall'art. 1, comma 3 del Dlgs n. 127/2015[6].

Per questi motivi, secondo l'Amministrazione Finanziaria "***le cessioni dei beni richiamati, effettuate da un soggetto identificato ai fini IVA in Italia, ma ivi non stabilito, né residente, laddove non vengano documentate tramite fattura elettronica via SdI su base volontaria (si veda, per le relative regole tecniche, il provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate prot. n. 211273 del 5 agosto 2021), dovranno dare luogo all'emissione di fatture analogiche nel rispetto delle evidenziate disposizioni normative***".

LE CESSIONI NON IMPONIBILI

A norma dell'art. 5 del DM del 21.6.2021 non sono imponibili ai sensi degli artt. 8 e 9 del DPR n. 633/1972 le cessioni di beni spediti/trasportati nel territorio della Repubblica di San Marino:

- effettuate nei confronti di operatori economici che hanno comunicato il numero di identificazione attribuito agli stessi dalla Repubblica di San Marino;

[6] **L'art. 1, comma 3 del Dlgs n. 127/2015 prevede che: "Al fine di razionalizzare il procedimento di fatturazione e registrazione, per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate tra soggetti residenti o stabiliti nel territorio dello Stato, e per le relative variazioni, sono emesse esclusivamente fatture elettroniche utilizzando il Sistema di Interscambio e secondo il formato di cui al comma 2. Gli operatori economici possono avvalersi, attraverso accordi tra le parti, di intermediari per la trasmissione delle fatture elettroniche al Sistema di Interscambio, ferme restando le responsabilità del soggetto che effettua la cessione del bene o la prestazione del servizio. Con il medesimo decreto ministeriale di cui al comma 2 potranno essere individuati ulteriori formati della fattura elettronica basati su standard o norme riconosciuti nell'ambito dell'Unione europea. Le fatture elettroniche emesse nei confronti dei consumatori finali sono rese disponibili ((...)) a questi ultimi dai servizi telematici dell'Agenzia delle entrate; una copia della fattura elettronica ovvero in formato analogico sarà messa a disposizione direttamente da chi emette la fattura. È comunque facoltà dei consumatori rinunciare alla copia elettronica o in formato analogico della fattura".**

- accompagnate dal documento di trasporto o da altro documento idoneo a identificare i soggetti coinvolti nell'operazione, ed avente le caratteristiche determinate con DPR n. 472/1996.

Premesso ciò, precisiamo che le cessioni in questione non sono imponibili se:

- in presenza di fattura elettronica l'ufficio tributario di San Marino certifica la regolarità del documento ai sensi dell'art. 3, comma 1, del DM del 21.6.2021;
- in ipotesi di fattura cartacea, il cedente è in possesso di un esemplare della fattura restituita dal cessionario sammarinese:
  - ✓ vidimata con l'indicazione della data;
  - ✓ munita di timbro a secco circolare contenente intorno allo stemma ufficiale sammarinese la dicitura "***Rep. di San Marino - Uff. tributario***".

Diversamente, se non sono presenti gli elementi di cui sopra il cedente deve regolarizzare la sua posizione seguendo le regole, ex art. 3, comma 3 e art. 4 comma 3 del DM del 21.6.2024, ovvero:

- se, nei i 4 mesi successivi all'emissione della fattura, l'ufficio tributario di San Marino non ne convalida la regolarità, l'operatore economico italiano, nei 30 giorni successivi deve emettere nota di variazione, senza il pagamento di sanzioni e interessi;
- l'operatore italiano che, entro i 4 mesi dall'emissione della fattura, non riceve dal cessionario sanmarinese l'esemplare della fattura cartacea vidimata dall'ufficio tributario di San Marino:
  - ✓ deve darne comunicazione, al medesimo ufficio tributario e, per conoscenza, al competente ufficio dell'Agenzia delle Entrate; e
  - ✓ se entro 30 giorni dalla comunicazione non riceve l'esemplare della fattura vidimata, detto soggetto deve emettere nota di variazione senza il pagamento di sanzioni e interessi.

LE CESSIONI DI BENI VERSO L'ITALIA

Come disposto dall'art. 6 del DM del 21.6.2021 le fatture elettroniche emesse da soggetti economici muniti di numero di identificazione attribuitogli dalla Repubblica di San Marino, riguardanti le cessioni di beni spediti/trasportati nel territorio italiano, accompagnate dal documento di trasporto o da altro documento idoneo a identificare i soggetti interessati dall'operazione, devono essere trasmesse dall'ufficio tributario di San Marino al Sistema di Interscambio (SdI).

A sua volta il SdI le recapita al cessionario che può visualizzarle tramite il canale telematico messo a disposizione dall'Agenzia delle Entrate.

LA FATTURA ELETTRONICA CON ADDEBITO DELL'IMPOSTA

Secondo quanto previsto dall'art. 7 del DM del 21.6.2021 quando la fattura elettronica riporta l'ammontare dell'imposta dovuta dal cessionario, in correlazione al tipo di beni ceduti e al corrispettivo delle operazioni poste in essere, l'IVA deve essere versata dall'operatore sammarinese all'ufficio tributario di San Marino.

Successivamente, dopo aver incassato l'imposta, l'ufficio tributario di San Marino deve:

- provvedere a riversare, entro quindici giorni, le somme ricevute al competente ufficio dell'Agenzia delle Entrate; e
- trasmettere all'Agenzia delle Entrate in formato elettronico gli elenchi riepilogativi delle fatture corrispondenti a tali versamenti.

A sua volta il competente ufficio dell'Agenzia delle Entrate deve accertare la corrispondenza tra i versamenti ricevuti e i dati delle fatture riportati negli elenchi riepilogativi e darne comunicazione all'ufficio tributario di San Marino.

Ebbene, laddove non ci fosse coincidenza tra i dati delle fatture e i versamenti ricevuti, il competente ufficio dell'Agenzia delle Entrate dovrà chiedere all'ufficio tributario di San Marino di procedere ai necessari adeguamenti.

Diversamente, in presenza di:

- versamenti carenti, l'ufficio tributario di San Marino dovrà provvedere alla relativa integrazione;
- versamenti eccedenti, il competente ufficio dell'Agenzia delle Entrate dovrà restituire all'ufficio tributario di San Marino l'imposta non dovuta versata in eccesso.

Segnaliamo, infine, che:

- l'esito positivo del controllo da parte del competente ufficio dell'Agenzia delle Entrate viene comunicato telematicamente all'ufficio tributario di San Marino e al cessionario;
- dal momento in cui viene comunicato l'esito positivo del controllo, il cessionario matura il diritto alla detrazione d'imposta, di cui agli artt. 19 e ss. del DPR n. 633/1972.

LA FATTURA ELETTRONICA SENZA ADDEBITO DELL'IMPOSTA

L'art. 8 del DM del 21.6.2021 prevede che in presenza di una fattura elettronica, emessa a norma dell'art. 6, che non riporta l'ammontare dell'IVA dovuta in correlazione al tipo di beni ceduti e al corrispettivo delle operazioni poste in essere, il soggetto passivo italiano, al quale la fattura è stata recapitata tramite SdI, deve provvedere a versare l'imposta seguendo le regole fissate dell'art. 17, comma 2, del DPR n. 633/1972[7], avendo cura di indicare l'ammontare dell'imposta dovuta con le modalità previste dall'Agenzia delle Entrate per l'integrazione delle fatture elettroniche.

Rammendiamo, altresì, che al verificarsi di una situazione di tal genere l'operatore economico italiano deve annotare le fatture in questione nei registri previsti dagli artt. 23 e 25 del DPR n. 633/1972 e successive modifiche ed integrazioni, secondo le modalità ed i termini in essi stabiliti.

L'EMISSIONE DELLA FATTURA CARTACEA

In forza dell'art. 9 del DM del 21.6.2021 gli operatori economici muniti di numero di identificazione attribuitogli dalla Repubblica di San Marino, che non emettono fattura elettronica per le cessioni di beni spediti/trasportati in Italia, accompagnate dal documento di trasporto o da altro documento idoneo a certificare i soggetti interessati dall'operazione, devono emettere la fattura in formato cartaceo, ai sensi degli artt. 21 e 21-bis del DPR n. 633/1972.

[7] **L'art. 17, comma 2 del DPR n. 633/1972 dispone che: "Gli obblighi relativi alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi effettuate nel territorio dello Stato da soggetti non residenti nei confronti di soggetti passivi stabiliti nel territorio dello Stato, compresi i soggetti indicati all'art. 7 ter, comma 2, lett. b) e c), sono adempiuti dai cessionari o committenti. Tuttavia, nel caso di cessioni di beni o di prestazioni di servizi effettuate da un soggetto passivo stabilito in un altro Stato membro dell'Unione europea, il cessionario o committente adempie gli obblighi di fatturazione di registrazione secondo le disposizioni degli artt. 46 e 47 del DL n. 331/1993, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 427/1993".**

L'Approfondimento

Gli acconti INPS 2024

PREMESSA

Nello scorso numero del quaderno abbiamo trattato la determinazione del secondo acconto riferito alle imposte sui redditi.

Con questo intervento, invece, vediamo di trattare delle modalità di calcolo del secondo acconto riferito ai contributi previdenziali.

Leggiamo, in questi giorni, dell'intenzione del governo di prevedere lo slittamento a gennaio del secondo acconto, con possibilità di rateizzazione. Rammentiamo, però, che lo scorso anno vi fu lo slittamento per una parte di contribuenti piuttosto limitata e che, comunque, non coinvolgeva la rata di acconto dei contributi previdenziali. Resteremo quindi a vedere cosa contemplerà la disposizione di proroga che sarà comunque oggetto di apposita segnalazione nelle pagine di questo quaderno.

Vediamo allora in questo contributo di svolgere una funzione di ripasso.

L'ACCONTO INPS PER ARTIGIANI E COMMERCIANTI

Gli artigiani e i commercianti, compresi i relativi coadiuvanti e coadiutori, nonché i soci di società di persone e di Srl trasparenti che svolgono attività artigiane e commerciali sono tenuti al versamento dei contributi IVS.

Per le citate categorie di soggetti, le modalità per il calcolo dell'acconto dei contributi dovuti seguono le seguenti regole:

- metodo storico: si basa sul reddito dichiarato nell'anno precedente (in questo caso il 2023) e risultante dal modello REDDITI;
- metodo previsionale: si basa sulla stima del reddito che si presume conseguire nell'anno in corso; qualora si preveda di realizzare un reddito inferiore a quello percepito nell'anno precedente è possibile versare un acconto inferiore a quello risultante dal calcolo del metodo storico o non effettuare alcun versamento se previsionalmente nulla è dovuto.

La base imponibile è rappresentata dalla totalità di redditi d'impresa rilevanti dichiarati per il 2023 ai fini IRPEF, così come risultanti dal modello REDDITI 2024 delle Persone Fisiche, nei seguenti righi:

<table>
<tr><th>RIGO MODELLO REDDITI PF</th><th>SOGGETTO ISCRITTO ALL'IVS</th><th>SOGGETTO TENUTO AL VERSAMENTO</th></tr>
<tr><td>RF101</td><td rowspan="4">Titolare</td><td rowspan="4">Titolare</td></tr>
<tr><td>RG36</td></tr>
<tr><td>LM6 – LM9
Contribuenti minimi</td></tr>
<tr><td>LM34 – LM37
Contribuenti forfettari</td></tr>
<tr><td rowspan="3">RH14</td><td>Socio di società di persone</td><td rowspan="2">Socio</td></tr>
<tr><td>Socio di Srl trasparente</td></tr>
<tr><td>Collaboratore di impresa familiare</td><td>Titolare impresa familiare</td></tr>
</table>

Nel quantificare la base imponibile si deve tenere presente che la totalità dei redditi d'impresa è desumibile anche dal quadro RR a rigo RR2, colonna 3.

Per il titolare di una ditta individuale nonché socio, come specificato dall'INPS nella Circolare 9/6/2022, n. 66, va utilizzata la seguente "formula":

(RF63 – (RF98 + RF100, col.1+ col. 2)) ovvero (RG31 – (RG33+RG35, col. 1 +col.2))	+	(somma algebrica di campo 4 dei righi da RH1 a RH4 con codice 1 e 5 indicato in colonna 2 e colonne 4 dei righi RH5 e RH6) – RH12 col. 1- RH12 col. 2 + RS37, campo 15

La base imponibile contributiva va assunta al lordo dell'ACE (risultante a campo 12 di rigo RS37). In particolare, i soci di società di persone devono sommare al reddito d'impresa attribuito nel quadro RH la quota ACE di loro spettanza "utilizzata" dalla società.

Inoltre, i contributi IVS sono dovuti non solo sul reddito d'impresa che ha dato luogo all'iscrizione all'INPS ma anche sugli altri redditi d'impresa conseguiti nel 2023.

Consideriamo l'esempio di un imprenditore individuale che è anche socio di una società di persone: egli deve calcolare i contributi IVS sulla somma del reddito prodotto dalla ditta individuale (quadro RF o RG) e di quello da partecipazione (quadro RH). Nel caso in cui

l'imprenditore individuale o socio di una società di persone è, allo stesso tempo, socio anche di una Srl, per determinare la base imponibile IVS si dovrà tener conto della quota di reddito prodotto dalla Srl, anche se non distribuita.
L'acconto è determinato sull'ammontare dei redditi d'impresa prodotti nel 2023 per la parte che eccede il minimale contributivo che, risponde ai seguenti importi:

ANNO	MINIMALE	MASSIMALE (*)	MASSIMALE PER SOGGETTI PRIVI DI ANZIANITÀ AL 31.12.1995 (**)
2024	18.415	91.680	119.650
(*) questo massimale è frazionabile a mese (**) questo massimale non è frazionabile a mese			

Per calcolare l'acconto dovuto per il 2024 vanno applicate le aliquote riportate nelle tabelle a seguito della Circolare INPS n. 17, del 9 febbraio 2021 che trattano le due fattispecie: quella artigianale e quella commerciale.

Attività artigianale:

ARTIGIANO	TITOLARE, SOCIO E COLLABORATORE DI ETÀ NON SUPERIORE A 21 ANNI	TITOLARE, SOCIO E COLLABORATORE DI ETÀ SUPERIORE AI 21 ANNI
Fino a euro 55.008	23,70%	24%
Da euro 55.009 a euro 91.680	24,70%	25%
Da euro 55.009 a euro 119.650 (per gli iscritti oltre il 31.12.1995)	24,70%	25%

Attività commerciale:

COMMERCIANTE	TITOLARE SOCIO E COLLABORATORE DI ETÀ NON SUPERIORE A 21 ANNI	TITOLARE, SOCIO E COLLABORATORE DI ETÀ SUPERIORE AI 21 ANNI
Fino a euro 55.008	24,18%	24,48%
Da euro 55.009 a euro 91.680	25,18%	25,48%
Da euro 55.009 a euro 119.650 (per gli iscritti oltre il 31.12.1995)	25,18%	25,48%

Gli acconti sono da versare in due rate di pari importo (di cui la seconda entro il 2 dicembre essendo il 30 novembre un sabato), da calcolare sull'ammontare complessivo dei contributi che eccedono il minimale contributivo.
Il versamento va effettuato, compilando il modello F24 riportando nella "Sezione INPS":

- il codice della sede INPS di competenza;
- il numero di matricola del contribuente;
- il periodo di riferimento (01.2024 – 12.2024);
- come "Causale contributo" il codice "AP" per gli artigiani e "CP" per i commercianti.

CONTRIBUENTI FORFETTARI

È prevista la possibilità per gli esercenti attività d'impresa con i requisiti di cui alla Circolare INPS n. 22 del 08.02.2022 di optare per i versamenti in modalità agevolata sulla base del reddito effettivo ridotto del 35%.

Tale opzione, esercitata per il 2024 entro il termine del 28/2/2024, prevede di non dovere i contributi sul reddito minimale.

Anche tali contribuenti, pur non essendo esplicitato sulla Circolare citata, dovranno versare gli acconti tenendo a riferimento il reddito prodotto nel 2023 e scomputando il contributo versato da quello dovuto sulla base dei redditi conseguiti nel 2024.

LA GESTIONE SEPARATA

Anche i lavoratori autonomi professionali non iscritti ad alcuna Cassa previdenziale obbligatoria, dovranno entro il prossimo 2 dicembre provvedere al pagamento del secondo acconto contributivo.
L'acconto per l'anno 2024 è determinato in misura pari all'80% del contributo dovuto sul reddito di lavoro professionale conseguito nel 2023 e desumibile dal modello REDDITI 2024 PF:

- *al rigo RE25, per la generalità dei contribuenti;*
- *al rigo LM6, eventualmente ridotto delle eventuali perdite pregresse esposte al rigo LM9 per i contribuenti che hanno aderito al regime dei minimi;*
- *al rigo LM34 ridotto delle eventuali perdite pregresse riportate nel rigo LM37 per i contribuenti con regime forfettario;*

- *al rigo RH17 / 18, colonna 1, per chi esercita l'attività professionale in forma associata o societaria.*

La Circolare INPS n. 24 dell'29/1/2024, riporta le modificate aliquote da applicare, tenuto conto dell'ulteriore incremento dello 0,72%:

- 26,07% per i professionisti senza altra copertura previdenziale (non pensionati);
- 24% per pensionati e professionisti iscritti anche ad altre gestioni previdenziali;
- *33,72%* per non titolari di partita IVA quali Co.Co.Co., Co.Co.Pro., associati in partecipazione, assegnisti di ricerca, assegnatari di borse di studio, venditori porta a porta, per i quali non è prevista la contribuzione aggiuntiva DIS-COLL;
- *35,03%* per i non titolari di partita IVA per i quali è prevista la contribuzione aggiuntiva DIS-COLL.

Tali aliquote trovano applicazione fino al reddito massimale fissato per il 2024 a euro 119.650,00.

Per il calcolo dell'acconto bisognerà procedere nel seguente modo:

- professionisti, titolari partita IVA con aliquote contributive pari a 26,07% dovranno assolvere al versamento:
  - 1ª e 2ª rata pari a 11,088% (calcolo: 26,07% x 80% / 2) del reddito professionale inserito nel rigo RE25 o RE21 (reddito assoggettato all'imposta sostitutiva per le nuove iniziative) del modello REDDITI 2023 PF;
- soggetti con doppia contribuzione previdenziale dovranno assolvere al versamento:
  - 1ª e 2ª rata pari a 9,60% (calcolo: 24% x 80% / 2) del reddito inserito ai righi RE25 o RE21 (reddito assoggettato all'imposta sostitutiva per le nuove iniziative) del modello REDDITI 2023 PF.

L'acconto va versato (arrotondando quanto dovuto al centesimo di euro) in 2 rate di pari importo (40% ciascuna dell'intero contributo dovuto) entro i termini per il 2024 che sono:

- la prima rata doveva essere versata entro il 31/7/2024 (30/8/2024 con la maggiorazione dello 0,40%); entro il termine per il pagamento a saldo delle imposte risultanti dal modello REDDITI 2024 PF;
- a seconda rata deve essere versata entro il 2/12/2024.

Per il versamento dei contributi va compilata la “Sezione INPS” del modello F24 indicando:

- il codice della sede INPS di competenza;
- il periodo di riferimento (01.2024 – 12.2024);
- come “Causale contributo”, si deve riportare uno dei codici:
  - “PXX” per i non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie;
  - “P10” per i soggetti iscritti ad altre forme di previdenza obbligatoria o titolari di pensione (diretta o indiretta).

Il mancato o tardivo versamento di contributi previdenziali dovuti, o i versamenti inferiori al dovuto sono sanzionati con il pagamento di somme aggiuntive commisurate al tasso di differimento e di dilazione.

TABELLE DI SINTESI

Codici di versamento:

GESTIONE	SOGGETTI	CODICE	DESCRIZIONE CODICE
IVS	Artigiani	AP	Contributi dovuti sul reddito eccedente il minimale
IVS	Commercianti	CP	Contributi dovuti sul reddito eccedente il minimale
Gestione Separata	Iscritti alle forme di previdenza obbligatorie o titolari di pensione	P10	Contributi dovuti
Gestione Separata	Non iscritti ad altre forme di previdenza obbligatorie	PXX	Contributi dovuti

Modalità di versamento:

TIPO DI VERSAMENTO	SOGGETTO VERSANTE	MODALITÀ
Modello F24 “a zero”	Qualsiasi (sia partita IVA che privato)	Entratel – Fisconline
Modello F24 a debito con compensazione	Qualsiasi	Entratel – fisconline – remote banking – home banking
Modello F24 a debito senza compensazione	Titolare partita IVA	

Modello F24 a debito > euro 1.000 senza compensazione	Privato	Entratel – fisconline – remote banking – home banking - cartacea
Modello F24 a debito senza compensazione ≤ euro 1.000	Privato	Entratel – fisconline – remote banking – home banking – cartacea

L'Approfondimento

Gli interpelli dell'Agenzia delle Entrate dei mesi di settembre e ottobre 2024

PREMESSA

Si propone di seguito una selezione delle massime degli interpelli elaborati nei mesi di SETTEMBRE E OTTOBRE 2024, dall'Agenzia delle Entrate.

INTERPELLO N. 178 DEL 02/09/2024 – RIVALUTAZIONE SOCIETÀ DI PERSONE E COSTO FISCALE DELLA PARTECIPAZIONE DETENUTA DAL SOCIO

Il soggetto istante illustra di essere una persona fisica che detiene il 50% di una società di persone operante nel campo immobiliare. La società Immobiliare s.n.c. nel 2008 ha fruito della rivalutazione civilistica e fiscale degli immobili, disciplinata dall'art. 15, co. da 16 a 23 del D.L. 185/2008. Con il versamento dell'imposta sostitutiva prevista dal citato D.L. n.185, il soggetto istante ritiene che il valore della propria quota nella Immobiliare s.n.c., abbia ottenuto un incremento di valore. Dal momento che il soggetto istante intende conferire in una società neocostituita la partecipazione detenuta nella Immobiliare s.n.c., chiede di sapere se il valore fiscale della partecipazione, possa essere diminuito dal valore delle perdite fiscali attribuite per trasparenza al socio e, soprattutto, chiede di sapere se, la rivalutazione dei beni effettuata dalla società Immobiliare s.n.c. in regime di contabilità semplificata, determini effettivamente un incrementativo del costo fiscale della partecipazione dei soci, tenendo in considerazione che la Immobiliare s.n.c. ha adottato negli anni successivi il regime di contabilità ordinaria. Per quanto concerne il primo quesito posto dal soggetto istante ed in particolare sulla possibilità di diminuzione del valore fiscale della partecipazione ad opera di eventuali perdite fiscali attribuite per trasparenza al socio, l'Agenzia delle Entrate considera il quesito inammissibile non essendo un caso "concreto e personale" necessario per proporre istanza di interpello, in quanto la società Immobiliare s.n.c. non ha mai conseguito, né imputato, perdite fiscali ai propri soci. Relativamente al secondo quesito, l'Agenzia delle Entrate chiarisce come la rivalutazione effettuata in regime di contabilità semplificata, non comporti l'iscrizione di una riserva in sospensione d'imposta: il maggior valore del bene rivalutato troverà la sua contropartita nel passaggio al regime ordinario, in una riserva qualificabile fiscalmente come riserva di utili libera da vincoli. Il

successivo annullamento di tale riserva con il fine di consentire l'assegnazione dei beni ai soci, non comporta l'assoggettamento ad imposta sostitutiva prevista nel caso di assegnazione agevolata. L'Agenzia delle Entrate chiarisce come la rivalutazione dei beni effettuata nel 2008 dalla società Immobiliare s.n.c., non incrementi il costo fiscale della partecipazione detenuta dal soggetto istante, neanche per effetto della successiva opzione della società per il regime della contabilità ordinaria.

INTERPELLO N. 181 DEL 12/09/2024 – DICHIARAZIONE DELLE CRIPTO ATTIVITÀ E IMPOSTA DI BOLLO

Il soggetto istante illustra di detenere bitcoin presso una società di diritto italiano iscritta nel Registro Operatori Valute Virtuali, istituito presso l'Organismo Agenti e Mediatori (OAM). Il soggetto istante illustra inoltre di aver indicato la cripto valuta nel quadro RW della propria dichiarazione dei redditi fin dal primo anno di possesso e che, nel periodo d'imposta 2023, ha ricevuto l'addebito dell'imposta di bollo pari ad euro 26,07, ad opera della società presso la quale sono detenuti i bitcoin pur non avendo conferito alla società alcun incarico di agire quale sostituto d'imposta. Date le premesse, il soggetto istante chiede di sapere se sia effettivamente dovuta la compilazione del quadro RW della dichiarazione dei redditi e se, sia dovuta, l'imposta sul valore delle cripto attività ai sensi dell'ultimo periodo, co. 18, art. 19 del D.L. 201/2011. L'Agenzia delle Entrate ricorda in premessa come con l'introduzione della lettera c-sexies), co. 1, art. 67, del TUIR, sia stata introdotto un nuovo reddito diverso derivante dalle plusvalenze e da altri proventi realizzati mediante rimborso o cessione a titolo oneroso, permuta o detenzione, di cripto attività per un importo non inferiore complessivamente a 2.000 euro nel periodo d'imposta. Pertanto, le plusvalenze realizzate per effetto di operazioni aventi ad oggetto le cripto attività, sono imponibili in capo alle persone fisiche quali redditi diversi e assoggettate a tassazione con la medesima aliquota del 26%, applicabile alle attività finanziarie. Inoltre, chiarisce sempre l'Agenzia delle Entrate, il legislatore ha espressamente previsto che le cripto attività debbano essere indicate nel quadro RW del modello dichiarativo ad opera dei soggetti che, pur non essendo possessori diretti delle cripto attività, ne siano i titolari effettivi. Oltre all'obbligo di monitoraggio, i titolari delle cripto attività dovranno compilare nel modello reddituale, anche le caselle utili all'assolvimento della liquidazione delle relative imposte.

INTERPELLO N. 182 DEL 12/09/2024 – TRATTAMENTO IVA PER AIUTI UMANITARI

La società istante illustra di essere la rappresentante del Gruppo IVA Alfa e che la società Gamma, partecipante al Gruppo IVA Alfa, ha effettuato una cessione a titolo gratuito di materiali ed attrezzature nei confronti della Pubblica Amministrazione, necessari per il mantenimento in operatività degli impianti dei principali operatori di un Paese. Date le premesse, la società istante chiede di conoscere il trattamento IVA da applicare alla cessione gratuita. Nello specifico la società istante chiede di sapere se possa o meno rendersi applicabile il regime di non imponibilità IVA previsto dall'art.8, co. 1, lett. b-bis) del D.P.R. 633/1972. In particolare, la società istante chiede di sapere se la mancata emanazione del Decreto Ministeriale previsto dal citato art.8, possa o meno essere ostativa all'applicazione del regime di non imponibilità IVA. L'Agenzia delle Entrate comprende come la richiesta posta dalla società istante riguardi il trattamento ai fini IVA delle cessioni a titolo gratuito effettuate nei confronti della Pubblica Amministrazione in attuazione di finalità umanitarie. L'Agenzia delle Entrate, valutato il caso di specie, è dell'avviso che ricorrano le condizioni previste dal citato art. 8, co.1, lett. b-bis, del Decreto IVA. Infatti, la società istante ha effettuato la cessione dei beni alla Pubblica Amministrazione che costituisce una delle strutture generali dell'Amministrazione, classificata tra le "pubbliche amministrazioni" all'interno della banca dati IPA gestita dall'AGID. Inoltre, sulla base di quanto dichiarato dalla società istante, i beni sono trasportati fuori dal territorio dell'Unione europea a cura del cessionario e per suo conto entro 180 giorni dalla consegna. Nello specifico, la società istante ha dichiarato che il trasporto dei beni destinati alle autorità del Paese beneficiario è effettuato direttamente a cura della Pubblica Amministrazione, avvalendosi di un incaricato individuato dalla Commissione Europea ed appositamente attivato dalla stessa Pubblica Amministrazione in questione: qualora nel termine di 180 giorni dalla data dell'avvenuta consegna alla Pubblica Amministrazione, l'attestazione di avvenuta consegna dei beni ceduti alle autorità del Paese destinatario non dovesse essere fornita, la società istante dovrà provvedere a riversare, nei 30 giorni successivi, l'IVA non addebitata. In ultimo, l'operazione oggetto dell'istanza avviene in attuazione di finalità umanitarie, comprese quelle dirette a realizzare programmi di cooperazione allo sviluppo. Per tutti questi motivi, la società istante può beneficiare del trattamento di non imponibilità IVA previsto dall'art, 8, co. 1 lett. b-bis) D.P.R. 633/1972.

INTERPELLO N. 184 DEL 16/09/2024 – TRATTAMENTO FISCALE DEI PREMI PER IL CONSEGUIMENTO DI MASTER UNIVERSITARIO

Il soggetto istante illustra di essersi immatricolata al Master universitario di secondo livello presso l'Università per l'anno accademico 2021-2022 e che la stessa Università, nel 2022 ha bandito un avviso di selezione per l'attribuzione di premi di studio riservati a coloro che avrebbero conseguito il titolo del Master, da erogare successivamente al suo conseguimento agli studenti considerati più meritevoli in base alla valutazione della prova finale e delle prove intermedie. Sempre il soggetto istante illustra di essere stata aggiudicataria del premio e che il premio è stato erogato al netto della ritenuta alla fonte a titolo di imposta del 25% in base a quanto previsto dall'art. 30 del D.P.R. 600/1973: l'Università ha poi reso disponibile la certificazione unica 2024 per le somme erogate. Date le premesse, il soggetto istante chiede di sapere quale sia il regime fiscale applicabile al premio conseguito. L'Agenzia delle Entrate chiarisce in premessa come sia necessario chiarire se i premi erogati dall'Università, successivamente al conseguimento del titolo del Master, siano riconducibili ai redditi assimilati a quello di lavoro dipendente o ai redditi diversi. Sul tema si è espressa la circolare n. 326 di dicembre 1997 la quale ha precisato, come per la nozione di borsa di studio si debba far riferimento alle erogazioni attribuite a favore di soggetti, anche non studenti, per sostenere l'attività di studio o di ricerca scientifica o di specializzazione. Pertanto, la previsione dell'art. 50, co.1, lett. c) del TUIR individua le elargizioni volte a sostenere gli studenti nello svolgimento di una attività di studio o di formazione. Differentemente, ai sensi dell'art.67, co. 1, lett. d), del TUIR, si considerano redditi diversi quelli derivanti da premi di molteplice natura. A parere dell'Agenzia delle Entrate, il premio ricevuto dal soggetto istante dopo il conseguimento del titolo del Master, non risulta finalizzato alla frequenza del corso ma quale premio e valorizzazione gli studenti risultati più meritevoli dopo la conclusione del percorso formativo. I suddetti premi, pertanto, non essendo stati elargiti al fine di sostenere una attività di studio o di formazione, non ricadono nell'ambito di applicazione dall'art. 50, co. 1, lett. c), del TUIR e dunque non producono redditi assimilati a quello di lavoro dipendente. L'Agenzia delle Entrate ritiene in conclusione che il premio ricevuto dal soggetto istante sia riconducibili ai redditi diversi da assoggettare a ritenuta a titolo d'imposta nella misura del 25%.

INTERPELLO N. 185 DEL 18/09/2024 – IMPOSTA DI REGISTRO CONTRATTO DI LOCAZIONE PER CLAUSOLA PENALE

Il soggetto istante rappresenta di voler locare un proprio immobile adibito a studio medico ad un professionista, esercitante professione medica o sanitaria. In fase di redazione del contratto di locazione, il soggetto istante comunica di voler inserire, almeno due clausole penali volontarie. La prima di esse riguarda la richiesta di interessi moratori nel caso di mancato pagamento puntuale del canone e degli oneri accessori oltre alla risoluzione del contratto. La seconda clausola penale riguarda invece la previsione di pagamento di una penale giornaliera, pari ad un trentesimo del triplo dell'ultimo canone corrisposto, nel caso di mancata riconsegna della cosa locata oltre al pagamento del corrispettivo. Date le premesse, il soggetto istante chiede di sapere se in sede di registrazione del contratto di locazione, si applichi, ai fini dell'imposta di registro, l'art. 21, co. 2, del D.P.R. 131/1986 TUR, ovvero la disciplina degli atti contenenti più disposizioni. L'Agenzia delle Entrate illustra in premessa come la clausola penale sia disciplinata dagli art. 1382 e seguenti del Codice Civile. In base alla predetta disposizione normativa, la clausola penale ha la finalità di predeterminare il valore del risarcimento del danno in caso di ritardo o di inadempimento della prestazione contrattuale, esonerando il creditore dall'onere di provarne l'entità. Ai fini fiscali, il pagamento relativo alla clausola penale, in caso di inadempimento, è escluso dalla base imponibile IVA ai sensi dell'art. 15, co. 1, del D.P.R. 633/1972 e assoggettato ad imposta di registro ai sensi dell'art. 40 del TUR. L'Agenzia delle Entrate ricorda come la Corte di Cassazione, con la sentenza n. 3466 del 2024, abbia puntualizzato che la funzione coercitiva e di predeterminazione del danno della clausola penale, ne implica la sua necessaria accessorietà: stante la natura accessoria della clausola penale rispetto al contratto che la prevede, l'obbligo che da essa deriva non può sussistere autonomamente rispetto all'obbligazione principale. L'Agenzia delle Entrate, sulla scia di quanto affermato dalla Corte di Cassazione, ritiene pertanto che in sede di registrazione del contratto di locazione contenente la clausola penale, si applichi la tassazione riconducibile alla disposizione con imposizione più onerosa che, nel caso di specie, è quella relativa al contratto di locazione.

INTERPELLO N. 192 DEL 04/10/2024 – CESSIONE PRIMA CASA E RIACQUISTO DIRITTO DI USUFRUTTO

Il soggetto istante illustra di aver acquistato un immobile abitativo fruendo dell'agevolazione prima casa e di averlo poi rivenduto prima del decorso dei cinque anni dall'acquisto. Sempre il soggetto istante intende acquisire, con atto notarile, l'usufrutto totale a titolo oneroso di un'abitazione, sita in un comune diverso, da destinare a propria residenza e abitazione principale con piena disponibilità dell'immobile. Date le premesse, il soggetto istante chiede di sapere se potrà di nuovo fruire dell'agevolazione prima casa e del credito d'imposta per il riacquisto entro un anno del diritto di abitazione/usufrutto sul nuovo immobile, senza incorrere nella decadenza dall'agevolazione fruita; inoltre chiede di sapere se la parte residua del credito d'imposta, con l'acquisto del diritto di usufrutto, possa essere utilizzata in diminuzione dell'IRPEF dovuta nella dichiarazione dei redditi. L'Agenzia delle Entrate ricorda in premessa come il trasferimento dell'immobile acquistato fruendo dell'agevolazione prima casa, prima del decorso del termine di cinque anni dalla data dell'atto di acquisto, comporti la decadenza dal regime fiscale di favore fruito. La perdita del beneficio non opera qualora il contribuente, entro un anno dalla vendita dell'immobile acquisito fruendo delle agevolazioni, proceda a riacquistare un altro immobile da adibire a propria abitazione principale. L'Agenzia delle Entrate precisa che il legislatore ha inteso disciplinare una fattispecie del tutto diversa da quella dell'accesso alle agevolazioni, stabilendo non una reiterazione delle agevolazioni medesime, ma un'eccezione alla regola della decadenza dai tali benefici. Questa eccezione di decadenza del diritto, opera esclusivamente nel caso in cui il contribuente, entro un anno dall'alienazione, proceda all'acquisto di un altro immobile da adibire a propria abitazione principale. Pertanto, chiarisce l'Agenzia delle Entrate che c'è decadenza dall'agevolazione se il contribuente acquisisce, entro un anno dall'alienazione dell'abitazione principale, un diritto diverso dal diritto di piena proprietà e, quindi, se acquisisce i diritti di usufrutto, di uso, di abitazione oppure un diritto di nuda proprietà gravato da un diritto reale di godimento. Da ciò ne conseguirà, oltre al recupero delle imposte ordinarie e delle sanzioni, anche il recupero del credito eventualmente fruito.

INTERPELLO N. 208 DEL 23/10/2024 – PLUSVALENZA IMPONIBILE IN CASO DI IMMOBILE CEDUTO ENTRO 10 ANNI DALLA CONCLUSIONE DEI LAVORI AMMESSI AL SUPERBONUS

Il soggetto istante illustra di essere proprietario di un immobile acquisito per il 50% a seguito della compravendita effettuata dal coniuge in regime di comunione legale dei beni e, per il restante 50%, tramite successione al coniuge che non è stato adibito ad abitazione principale. Dal momento che l'immobile verrebbe ceduto nel 2024 e che sulle parti comuni dell'edificio condominiale sono stati eseguiti interventi ammessi alla detrazione del 110%, terminati a dicembre 2023, il soggetto istante chiede di sapere se si determini una plusvalenza imponibile ai sensi dell'art. 67, co. 1, lettera b-bis) del TUIR e come debba essere calcolata la plusvalenza considerato che il 50% dell'immobile è stato acquisito per successione. L'Agenzia delle Entrate ricorda in premessa come l'art. 1, co. da 64 a 67, L. 213/2023 disciplini una nuova ipotesi di plusvalenza immobiliare imponibile relativa alle cessioni d'immobili che sono stati oggetto d'interventi agevolati ai sensi dell'art. 119, D.L. 34/2020 e ricorda come siano esclusi da imposizione gli immobili ricevuti per successione. L'Agenzia delle Entrate è pertanto dell'avviso che dalla vendita dell'immobile emerga una plusvalenza tassabile anche se gli interventi ammessi al Superbonus che sono terminati da meno di dieci anni, sono stati realizzati solo sulle parti comuni dell'edificio condominiale. Nel caso in esame, pertanto, è necessario distinguere, ai fini dell'imponibilità della plusvalenza realizzata con la cessione dell'intero immobile, la quota esclusa, relativa all'immobile pervenuto per successione da quella imponibile, riferibile al 50% dell'immobile acquistato a titolo oneroso. Conseguentemente, deve essere assoggettato a tassazione il 50% della plusvalenza determinata ai sensi dell'art. 68, co. 1, del TUIR, quale differenza tra il prezzo complessivo della vendita immobiliare percepito nel periodo d'imposta e il costo d'acquisto a suo tempo sostenuto dal coniuge, aumentato di ogni altro costo inerente all'immobile.

INTERPELLO N. 210 DEL 25/10/2024 – *SPLIT PAYMENT* E NOTA DI VARIAZIONE IN DIMINUZIONE IN CASO DI MANCATO PAGAMENTO DEL CORRISPETTIVO

La società istante illustra di aver emesso, in data 14 marzo 2023, una fattura nei confronti della società Beta in regime di scissione dei pagamenti ai sensi dell'ar.17-ter, D.P.R. 633/1972 e, decorso un anno dall'emissione della suddetta fattura, si è reso necessario procedere all'emissione di una nota di credito per rettificare l'importo originariamente

fatturato e non incassato. Date le premesse, la società istante chiede conferma della possibilità di emettere una nota di variazione in diminuzione, oltre il termine annuale previsto dall'art. 26, co. 3, del Decreto IVA. L'Agenzia delle Entrate ricorda in premessa come il co. 2, art. 26, Decreto IVA, disponga che nel caso di emissione di fattura a fronte di un'operazione che, successivamente alla sua registrazione venga meno in tutto o in parte, o se ne riduca l'ammontare imponibile, in conseguenza di dichiarazione di nullità, annullamento, revoca, risoluzione, rescissione e simili o in conseguenza dell'applicazione di abbuoni o sconti previsti contrattualmente, il cedente del bene o prestatore del servizio ha diritto di portare in detrazione l'imposta corrispondente alla variazione ai sensi dell'art. 19, registrandola a norma dell'art. 25. La disposizione di cui al co. 2, non può essere applicata dopo il decorso di un anno dall'effettuazione dell'operazione imponibile, qualora gli eventi ivi indicati si verifichino in dipendenza di accordo sopravvenuto fra le parti. Le suddette disposizioni devono essere coordinate con le norme che disciplinano il meccanismo della scissione dei pagamenti in cui i cessionari/committenti destinatari di una fattura emessa in *split payment*, pur non assumendo la qualifica di debitori d'imposta, versano l'IVA loro addebitata direttamente all'Erario. Date le premesse, con riferimento alla fattispecie prospettata dalla società istante, ai fini dell'emissione della nota di variazione in ipotesi di operazioni soggette alla scissione dei pagamenti, l'Agenzia delle Entrate ribadisce quanto già chiarito con precedenti risposte e cioè che nell'ipotesi di scissione dei pagamenti, l'esigibilità dell'IVA è collegata al pagamento del corrispettivo: nel caso in cui il pagamento non si perfezioni in tutto o in parte, l'imposta non diviene esigibile in tutto o in parte nonostante l'operazione sia stata fatturata. Nel caso prospettato dalla società istante, nel presupposto che il corrispettivo non sia stato pagato e che il cessionario/committente non abbia optato per l'esigibilità dell'imposta anticipata, la società istante potrà procedere con l'emissione di una nota di variazione in diminuzione anche se sia decorso un anno dall'emissione della fattura originaria.

Le prossime scadenze

18 novembre 2024	**REDDITI 2024** Termine di versamento della rata per i contribuenti che hanno scelto di rateizzare le imposte e i contributi dovuti.
	IVA – LIQUIDAZIONE E VERSAMENTO Termine ultimo concesso ai contribuenti trimestrali per operare la liquidazione relativa al trimestre precedente e per versare l'eventuale imposta a debito. Va inoltre versare il debito iva dei precedenti trimestri se l'importo è inferiori a 100 euro.
	VERSAMENTO RITENUTE Termine per versare le ritenute alla fonte operate nel mese precedente riguardanti redditi di lavoro dipendente, di lavoro autonomo, su provvigioni, su altri redditi di capitale e in relazione ad appalti e subappalti.
	INPS – ARTIGIANI E COMMERCIANTI Termine per versare la terza rata del contributo fisso minimo dovuto per il 2024.
	INAIL - AUTOLIQUIDAZIONE Versamento della quarta rata relativa al saldo 2023 e acconto 2024.
20 novembre 2024	**ENASARCO** Termine per versare i contributi previdenziali relativi al terzo trimestre 2024.
25 novembre 2024	**ELENCHI INTRASTAT**

	Termine entro cui presentare gi elenchi delle cessioni e degli acquisti intracomunitari di beni, nonché delle prestazioni di servizi, relativi al mese precedente.
30 novembre 2024	**DICHIARAZIONE DEI REDDITI** Termine entro cui versare la 2ª rata di acconto delle imposte dovute (Irpef/Ires/Irap/Ivie/Ivafe) relativamente all'anno 2024.
	CEDOLARE SECCA Termine entro cui versare la 2ª o unica rata di acconto dell'imposta sostitutiva dovuta per il 2024, per i contribuenti che hanno optato per la cedolare secca.
	INVIO LIPE Termine di invio della comunicazione dati delle liquidazioni periodiche Iva relative al terzo trimestre 2024.
	RIVALUTAZIONE TERRENI E PARTECIPAZIONI Termine per versare in unica soluzione o la 1ª rata, dell'imposta sostitutiva in relazione alla rideterminazione dei valori di acquisto di terreni e partecipazioni posseduti al 1.01.2024.
	IMPOSTA DI BOLLO Termine di versamento dell'imposta di bollo del primo, secondo e terzo trimestre 2024.
	QUADRO RS Termine per i contribuenti forfetari per regolarizzare, tramite la presentazione della dichiarazione integrativa, la mancata o incompleta indicazione di dati nel quadro RS del modello Redditi 2022 (periodo d'imposta 2021).
	ROTTAMAZIONE-QUATER Termine di versamento della sesta rata della rottamazione-quater.

INPS – CONTRIBUTI ARTIGIANI E COMMERCIANTI

Termine per versare la seconda rata di contribuzione 2024 che eccede il minimo.

INPS – CONTRIBUTI GESTIONE SEPARATA

Termine per versare il secondo acconto dei contributi per i contribuenti iscritti alla gestione separata.